

## **Prime note circa il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”**

*Per contrastare il negativo impatto economico dovuto all'emergenza in corso, il Governo italiano ha emanato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

*Queste “prime note”, a cura dell'Ufficio Giuridico della CEI e dell'Avvocatura della Curia di Milano, segnalano le disposizioni di questo Decreto Legge che più interessano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per ogni misura viene sempre riportato l'articolo di riferimento, a cui si rinvia per ogni dettaglio.*

*Il Decreto Legge n. 18/2020 contiene 127 articoli, intervenendo in numerosi ambiti: da quello fiscale a quello lavorativo; da quello bancario a quello sanitario. Questa sintesi, pertanto, per la sua stessa natura vuole essere solamente una prima elaborazione, che individua alcune tematiche principali in attesa di interpretazioni più puntuali, commenti, riflessioni.*

### **Cassa integrazione in deroga per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**

L'art. 22 prevede la possibilità, esplicitamente anche per gli “enti religiosi civilmente riconosciuti”, di accedere alla cassa integrazione in deroga facendo domanda alla propria Regione (o alla propria Provincia Autonoma) previo accordo, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I datori di lavoro con meno di cinque dipendenti possono comunque avanzare la richiesta senza previo accordo sindacale.

La condizione essenziale, ovviamente, è che l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus abbia sospeso del tutto o almeno ridotto l'attività lavorativa dei propri dipendenti. Possono pertanto accedere a questo contributo - che coprirà almeno in parte gli stipendi - sia le Diocesi che le Parrocchie che gli altri enti ecclesiastici (Istituti Religiosi, Fondazioni...) sia per i dipendenti addetti alla loro attività “istituzionale” – come gli operatori delle Curie, delle Caritas, i sacrestani, le segretarie parrocchiali – sia per quelli addetti alle attività commerciali, se sono escluse da ogni intervento del Fondo di Solidarietà e della Cassa Integrazione Ordinaria. Possono accedere a questa misura anche gli enti civili non-profit.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga avranno la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga saranno erogati fino a esaurimento del fondo a disposizione.

*Siamo in attesa dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ripartiscono le risorse tra le Regioni e le Province autonome.*

## **Cassa integrazione ordinaria e fondo di solidarietà**

Le misure previste dall'art. 19 riguardano quei soggetti che già possono accedere, in caso di crisi aziendale, alla cassa integrazione ordinaria e al fondo di solidarietà. Si tratta di attività industriali o commerciali.

Ad essa possono accedere, per esempio, gli enti ecclesiastici per le attività scolastiche con più di 5 dipendenti.

## **Mutui**

Gli articoli 55, 56, 57 e 58 prevedono la sospensione delle rate dei mutui contratti con banche e altre agevolazioni finanziarie solo per micro, piccole e medie imprese. Pertanto, per legge, ne godranno solo le imprese e gli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa, esclusivamente per i mutui e le operazioni inerenti a questa attività. Rimangono esclusi dalla normativa i mutui contratti da un ente ecclesiastico per la propria attività istituzionale.

*Sugeriamo, in merito, di negoziare con la banca una dilazione del mutuo con moratoria che, vista la generale situazione di emergenza, difficilmente potrà essere negata in buona fede.*

Anche l'art. 91 del DL in commento stabilisce che “Il rispetto delle misure di contenimento [dell'emergenza] è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

È comunque sempre possibile, in caso di diniego, trasferire il mutuo presso enti di credito disposti a concedere una dilazione.

## **Terzo Settore**

L'art. 35 stabilisce che il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2020, per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore, mediante l'adozione delle modifiche con le maggioranze ordinarie, sia prorogato al 31 ottobre 2020 per gli enti con qualifica di ODV, APS e ONLUS. Anche per le imprese sociali il termine per l'adeguamento alla Riforma viene differito al 31 ottobre 2020.

È inoltre disposto, sempre nel medesimo articolo, che le assemblee annuali per l'approvazione del bilancio di ODV, APS e ONLUS, qualora previste statutariamente non oltre il 31 luglio 2020 (durata del periodo emergenziale), possano essere svolte entro il 31 ottobre 2020.

## **Deduzione donazioni Covid**

Sono previste agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa, l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'importo donato con un tetto di 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa (comprese le persone fisiche e gli enti non commerciali) l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito sia ai fini IRES che IRAP.

La valorizzazione delle liberalità in natura si effettua applicando i criteri del D.M. del 28 novembre 2019 emanato per valorizzare le donazioni di beni a favore degli ETS (art. 66).

### **Misure a favore dei lavoratori dipendenti**

Per i dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico; tale periodo non incide ai fini del computo del periodo di comporta (art. 26).

Per i dipendenti pubblici e privati con riconoscimento disabilità di cui all'articolo 3, c. 3 della L. 104/1992 e per quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dai sanitari è equiparato a ricovero ospedaliero (art. 26).

A seguito della sospensione del servizio scolastico, a sostegno dei genitori lavoratori subordinati del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata (in questo caso senza limiti di età) è prevista la possibilità di usufruire di uno specifico congedo per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni, per il quale è previsto un'indennità pari al 50% del trattamento retributivo.

Lo stesso periodo di congedo è riconosciuto ai genitori iscritti alla Gestione Separata INPS; in questo caso l'indennità, sempre pari al 50%, è commisurata alla base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.

Le misure di sostegno spettano alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il congedo indennizzato o il bonus sono estesi anche ai genitori affidatari (art. 23). Tale bonus ammonta a 1000 euro per il personale del settore sanitario pubblico e privato accreditato (nonché per chi è impegnato nella sicurezza, difesa e soccorso pubblico nel corso della crisi) (art. 25).

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24).

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (art. 29).

Fino al 30 aprile i lavoratori dipendenti disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, c. 3 della L. 104/1999 e quelli che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con analoga

disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, se tale modalità risulta essere compatibile con le caratteristiche del loro lavoro. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle richieste di svolgimento di lavoro in modalità agile (art. 39).

L'assenza dal posto di lavoro, da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1 (art. 47 c.2).

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (art. 63).

### **Sostegno ai datori di lavoro o alle imprese**

Disposizioni particolari riguardano gli istituti di patronato e di assistenza fiscale (art. 36).

Gli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa possono accedere a contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale per la loro attività commerciale (art. 43).

Particolari norme riguardano i soggetti che svolgono attività educative e scolastiche, sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità in convenzione, concessione o appalto (art. 48).

È istituito un Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89).

I soggetti titolari di reddito di impresa che provvedono alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro hanno diritto ad un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite di 20.000 euro. I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti con un apposito decreto da emanare entro 30 giorni dal 18 marzo 2020. La norma si applica anche agli enti ecclesiastici e agli altri enti non profit, ma solo con riferimento alla sfera commerciale (art. 64).

### **Sospensione dei termini fiscali e previdenziali**

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60).

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto (art. 34).

L'articolo 61 stabilisce che la sospensione dei termini, già prevista dall'articolo 8 del D.L. 9/2020 per il settore turistico-alberghiero, relativa alle ritenute fiscali sui compensi dei dipendenti è estesa ai soggetti elencati nel secondo comma, tra cui si segnalano:

- associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,

- centri sportivi, piscine e centri natatori (lett. a);
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso (lett. d);
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub (lett. e);
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (lett. g);
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale (lett. g);
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (lett. h);
- Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma I del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (lett. p).

Per gli stessi soggetti sono sospesi anche i termini per i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti oggetto della sospensione dei termini devono essere effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, entro il 31 maggio 2020 o rateizzate in un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti del mondo dello sport, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, la sospensione dei versamenti è prorogata fino al 30 giugno 2020; anche in questo caso, i versamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici fino al 31 maggio 2020. I pagamenti di questi contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono da effettuarsi entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Questa proroga riguarda tutte le persone fisiche titolari di rapporti di lavoro domestico, ma anche gli enti ecclesiastici che hanno alle proprie dipendenze lavoratori inquadrati come collaboratori domestici (in particolare le comunità religiose che, in quanto assimilate alle famiglie, possono assumere con questa tipologia contrattuale; lo stesso vale per alcune modalità di organizzazione delle cosiddette "case del clero") (art. 37).

Per gli operatori economici, compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali e limitatamente a tale sfera di attività, che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020; rientrano nella sospensione: le ritenute alla fonte operate nella veste di sostituti di imposta, l'IVA e i contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA prescinde dal volume dei ricavi. Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,

Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e nel comune di Vò nel Veneto, si applica la sospensione dei termini già disposta con il D.M. del 24 febbraio 2020 (art. 62).

L'articolo 62 dispone inoltre la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Essi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 42).

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e degli enti impositori (art. 67; Direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate il 12 marzo 2020).

Sono state prorogate dal DL 9/2020 le seguenti scadenze: Comunicazioni da parte di enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.), dal 28 febbraio al 31 marzo; Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia, dal 7 marzo al 31 marzo; Messa a disposizione della dichiarazione precompilata, dal 15 aprile al 5 maggio; Termine di presentazione del modello 730 precompilato, dal 23 luglio al 30 settembre.

Sono sospesi i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle esattoriali. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione (art. 68).

### **Altre disposizioni**

Gli organi delle associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità ai sensi e con gli accorgimenti previsti dall'art. 73 c. 4.

Particolari norme in materia di svolgimento delle assemblee di società sono previste dall'art. 106.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. L'art. 83 stabilisce anche alcune eccezioni. Per la giustizia amministrativa si veda l'art. 84. Per la giustizia contabile l'art. 85.

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (art. 103).

A decorrere dal 18 marzo 2020, l'avvio delle procedure di messa in mobilità e licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 46).

L'art. 88 stabilisce il rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura aventi ad oggetto eventi o prestazioni programmate in questi giorni di emergenza.

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente al giorno 18 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art. 104).

Il rispetto delle misure di contenimento per l'emergenza è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91).

Segreteria Generale della CEI

Roma, 18 marzo 2020